

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2006, n. 0339/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca marittima regionale per l'attuazione di programmi di attività concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma, in esecuzione dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

Art. 2
(Intese di programma)

1. La finalità delle intese di programma di cui all'articolo 1 è quella di definire linee guida per promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese, e l'autoregolamentazione delle attività.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le associazioni del settore della pesca marittima operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale.

Art. 4
(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli orientamenti della Commissione Europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 14 settembre 2004, finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e costituite da:

- a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre;
- b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici;
- c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie;
- d) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente;
- e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo;
- f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 5

(Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni)

1. I programmi di attività di cui all'articolo 4 sono presentati, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, congiuntamente dalle associazioni interessate e sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquicoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Direzione centrale, che vengono approvate dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La durata massima dei programmi è di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1.

3. I programmi di attività sono realizzati con la responsabilità e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

4. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed è totalmente gratuita.

Art. 6
(*Spese ammissibili*)

1. Le spese previste dai programmi di cui all'articolo 4 e ammissibili a contributo sono:

- a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;
- b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalità dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;
- c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;
- d) spese generali.

2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un'aliquota massima del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e riguardano:

- a) affitto degli uffici;
- b) spese di telefonia, elettricità e riscaldamento;
- c) noleggio e ammortamento di mobili ed attrezzature degli uffici;
- d) oneri finanziari;
- e) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.

3. Le associazioni dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali.

Art. 7
(*Modalità di erogazione del contributo*)

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività ed è erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma prevista dal comma 1 dell'articolo 5.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La garanzia fideiussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano alla Direzione centrale una relazione tecnica semestrale attestante l'attività svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi.

Art. 8
(Cumulo degli aiuti)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti, comunque denominati, concessi a sostegno delle medesime spese.

Art. 9
(Rinvio alla normativa europea)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L, n. 291, del 14 settembre 2004.

Art. 10
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.